

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER L'ORIENTAMENTO  
DEGLI STUDENTI DEGLI ULTIMI ANNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

TRA

L.T. "IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA" (denominazione Istituto / Scuola) con sede legale in CHIAVARI - VIALE E. MILLO L., codice fiscale 82004430102, rappresentato/a da MAURIZIO AMBROSINI, nato/a a GENOVA il 10/05/1957 d'ora in poi denominato/a "soggetto promotore",

E

l'Università degli Studi di Genova (di seguito "Università") codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo COMANDUCCI, nato a Roma il 26/09/1950, e, per delega, dal Prof. Rediwo Tzare, nato a S. Jilo dei Normanni (C) il 8/10/1956, Preside della Scuola di Scienze Sociali della suddetta Università, con sede in Genova, Via Balbi n. 5, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

- PREMesso che l'Università è interessata a offrire agli studenti delle scuole secondarie strumenti e iniziative di orientamento a supporto della scelta del corso di studi universitario;
- VISTO il D.M. 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175;
- VISTA la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione "Sull'orientamento delle studentesse e degli studenti" del 6 agosto 1997, n. 487;
- VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183;
- VISTI gli artt. 6 comma 1 e 11 comma 7 lettera h) del D.M. n. 270 del 22/10/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004;
- VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sul tirocinio formativo e di orientamento";
- VISTO il protocollo d'intesa del 14/9/2005 siglato dall'Università e dalla Provincia di Genova per l'attuazione del progetto ARIOS;
- VISTA la partecipazione dell'Università al Progetto ORIONS (Orientamento e RIORientamento Nelle Scuole) nell'ambito del protocollo d'intesa del 14/9/2005 sopra citato;
- VISTO l'Accordo Quadro "per attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione di percorsi universitari formativi e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado" siglato il 7/5/2014 tra l'Università e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

TUTTO CIÒ PREMesso,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti frequentanti il 4° e/o 5° anno di scuola secondaria di secondo grado su proposta del soggetto promotore medesimo, in numero non superiore a quanto stabilito di volta in volta dal soggetto ospitante, ai fini di agevolare le scelte inerenti la prosecuzione degli studi post diploma mediante la conoscenza diretta del mondo dell'Università.

**Art. 2 - Tutoraggio e Progetto di Orientamento**

2. Durante lo svolgimento del percorso di orientamento all'interno delle strutture universitarie l'attività di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascuno studente che svolge un percorso di orientamento all'interno delle strutture del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di orientamento, - sottoscritto, per il soggetto promotore, dal Dirigente scolastico e per il soggetto ospitante dal Preside della Scuola universitaria o da suo delegato -, contenente:
  - il nominativo dello studente frequentante il 4° o 5° anno di scuola secondaria di secondo grado;
  - i nominativi del tutore per il soggetto promotore e del responsabile per il soggetto ospitante;

- obiettivi e modalità di svolgimento del percorso individualizzato di orientamento alla scelta, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- l'indicazione precisa delle strutture presso cui si svolge il percorso individualizzato di orientamento;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 3 – Obblighi degli Studenti

1. Durante lo svolgimento del percorso individualizzato di orientamento alla scelta degli studi, gli studenti di volta in volta coinvolti singolarmente sono tenuti a:
  - partecipare alle attività secondo le modalità previste dal progetto individuale di orientamento;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del percorso individualizzato di orientamento;
  - compilare il questionario finale, a fini di monitoraggio dell'efficacia del percorso da parte del soggetto ospitante.

#### Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante

1. Il soggetto promotore garantisce le coperture assicurative previste dalle normative vigenti ai propri studenti, ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università;
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
3. Il soggetto ospitante si impegna a far pervenire al Servizio Orientamento – Settore Orientamento agli Studi universitari, via Bensa, 1 copia della Convenzione e di ciascun progetto di orientamento, nonché del questionario finale compilato dagli studenti coinvolti.

#### Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha durata 01 (è consigliabile inserire una durata non superiore a tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza;
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

#### Art. 6 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### Art. 7 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. n. 81/2008 e ss. mm. li., si stabilisce che il datore di lavoro dell'Università assuma tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti degli studenti e del personale degli Istituti secondari di secondo grado ospitati nei locali dell'Ateneo. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro degli Istituti secondari di secondo grado assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Ateneo eventualmente ospitato nei locali degli Istituti secondari di secondari di secondo grado.

#### Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### Art. 8 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

CHIAVARI, (data) 19/02/2015

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

